



DOTTORE COMMERCIALISTA

Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 5984636

N.10

del 1 Giugno 2016

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti

Loro sedi

IMU e TASI: le novità applicabili all'acconto del prossimo 16 giugno 2016

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **entro il prossimo 16.06.2016 va effettuato il versamento dell'acconto IMU e TASI 2016, determinato utilizzando l'aliquota e le detrazioni valide per il 2015.** Come noto, **il presupposto impositivo delle imposte IMU e TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili.** Si devono segnalare alcune **novità rispetto all'anno precedente:** a decorrere dal 01.01.2016 è stata, infatti, introdotta un'**esenzione TASI** a favore delle **abitazioni principali e delle relative pertinenze** (fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9). Viene prevista, inoltre, una **riduzione dell'aliquota gravante sugli immobili invenduti delle imprese costruttrici, che potranno scontare un'aliquota d'imposta ordinaria dello 0,1%** (con limite minimo e massimo dallo 0% al 0,25% a seconda della delibera comunale). In materia **IMU** si segnala, invece, **l'esenzione a favore dei terreni condotti da coltivatori diretti e IAP** (che negli anni precedenti fruivano di un regime ad hoc) e la **ridefinizione dei criteri di esenzione per i terreni che ricadono in aree montane e collinari.** Tra le disposizioni comuni ad IMU e TASI si segnalano le seguenti novità: **i)** viene prevista una **riduzione del 25% delle imposte per gli immobili locati a canone concordato;** **ii)** viene **introdotta una riduzione della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale.** Con riferimento al versamento dell'imposta, infine, si segnala che **le imposte IMU e TASI dovranno essere versate in due rate, la prima delle quali (16.06.2016) dovrà essere liquidata con l'applicazione delle aliquote previste per il 2015 (per il 50%), mentre la seconda dovrà essere versata entro il prossimo 16.12.2016.** I comuni avranno la possibilità, entro il prossimo 14.10.2016, di **comunicare al Ministero eventuali modifiche agli importi delle aliquote d'imposta.**



DOTTORE COMMERCIALISTA

www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

Premessa

Entro il prossimo 16.06.2016 i contribuenti dovranno effettuare il pagamento della prima rata (a titolo di acconto) **dell'imposta IMU e TASI tramite modello F24 o bollettino postale**. Si segnala che per il calcolo dell'acconto dovranno essere **utilizzate le aliquote approvate per lo scorso anno dal Comune ove è ubicato l'immobile**. Il **saldo** delle imposte, invece, dovrà essere **effettuato entro il prossimo 16.12.2016 utilizzando** (eventualmente) **le nuove aliquote definite dal comune** (il quale, per entrambe le imposte, dovrà comunicare al MEF quanto deliberato entro il prossimo 14.10.2016).

Per il 2016 si rilevano numerose modifiche alle imposte: sono state introdotte, infatti, alcune **esenzioni a favore delle locazioni a canone concordato e per gli immobili concessi in comodato a parenti entro il primo grado** (comuni ad IMU e TASI). La novità di maggior rilevanza rimane in ogni caso **l'esenzione dell'abitazione principale ai fini TASI, applicabile a partire dall'anno in corso**.

Di seguito illustriamo le **novità, le modalità di calcolo e di versamento del primo acconto IMU - TASI in scadenza il prossimo 16.06.2016**.

Novità 2016 comuni ad IMU e TASI

Entrando nel merito delle varie modifiche applicabili a partire dal 2016, si segnala l'introduzione di **due esenzioni applicabili sia all'IMU che alla TASI**.

I – Immobili concessi in comodato a parenti: secondo quanto previsto dalla legge n. 208/2015, le **unità immobiliari** (escluse A/01, A/08 e A/09) **concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado** che la destinano ad **abitazione principale** possono beneficiare di **un'esenzione del 50% della base imponibile IMU** (utilizzata anche per il calcolo della TASI, e quindi applicabile anche a tale imposta). Per beneficiare dell'esenzione:

- viene richiesta la **registrazione del contratto**;
- viene richiesto che **il comodante debba possedere un solo immobile in Italia e risieda/dimori nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**.

II – Immobili locati a canone concordato: per i comuni locati a canone concordato viene prevista un'esenzione IMU/TASI del 25%. Pertanto, qualora ne ricorrano i requisiti, i contribuenti dovranno calcolare l'imposta dovuta sul 75% del totale.

Con riferimento alle sole **deliberazioni delle aliquote/detrazioni** da parte dei comuni, viene previsto che **questi sono tenuti**, per entrambi i tributi, ad **inviare al MEF le delibere entro il termine unico del 14.10.2016.**

Novità 2016 in materia TASI

In materia **TASI**, le novità applicabili nel 2016 sono le seguenti.

I – esenzione dell’abitazione principale: viene introdotta, sulla falsariga di quanto già previsto in materia IMU, **l’esenzione TASI per le abitazioni principali non di lusso** (per gli immobili non classificati, quindi, nelle categorie A/01, A/08 e A/09) **e per le rispettive pertinenze.**

OSSERVA

Si segnala che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 30.05.2016, ha fornito alcune **specificazioni sul punto**. Viene chiarito che **la definizione di abitazione principale ai fini TASI è la medesima ai fini IMU**, pertanto si applicano **tutte le esclusioni IMU collegate all’assimilazione all’abitazione principale**. Nel dettaglio, le ipotesi di assimilazione applicabili anche alla TASI sono le seguenti:

- **unità immobiliare posseduta da cittadini residenti all’estero iscritti all’AIRE** (a patto che l’abitazione non risulti locata o in comodato);
- unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei **soci assegnatari**, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a **studenti universitari** soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- **fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal **personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Si segnala, inoltre, che **il tributo non risulta più applicabile agli occupanti dell’immobile nell’ipotesi di locazione abitativa: in questo caso verserà il tributo solamente il**

proprietario nella misura definita dal comune con regolamento.

II – fabbricati invenduti dalle imprese costruttrici: viene **fissata allo 0,1%** l'aliquota applicabile ai fabbricati **invenduti delle imprese costruttrici** (c.d. immobili-merce) fino a quando non vengono venduti o **locati**. Il comune può ridurre l'aliquota fino ad azzerarla, oppure aumentarla fino allo 0,25%.

III – ripartizione imposta tra locatore e locatario: viene stabilito che **nel caso in cui il comune non deliberi la percentuale dell'imposta di competenza del locatario** (ad oggi esente per effetto della parificazione ad abitazione principale), **il possessore dovrà versare il 90% del tributo** nel caso di mancato invio della delibera nel termine previsto o nel caso di mancata determinazione della percentuale stabilita dal Comune con regolamento del 2015.

Con riferimento alla fissazione delle aliquote, invece, è stata mantenuta la **maggiorazione dello 0,08%** a condizione che siano **finanziate detrazioni d'imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate.**

Novità 2016 in materia IMU

In materia IMU, invece, si rilevano le seguenti novità applicabili esclusivamente a tale imposta (vedi sopra per quelle invece applicabili anche alla TASI).

I – esenzione IMU terreni condotti da coltivatori diretti e IAP: viene introdotto un **esonero totale relativamente al versamento dell'IMU per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e IAP** (iscritti alla previdenza agricola). Pertanto, a differenza di quanto previsto negli anni precedenti, a decorrere dal 2016 non si applicano più i coefficienti ad hoc previsti in tale ipotesi ma il più conveniente esonero totale dal versamento. Si specifica che **l'esenzione prescinde dall'ubicazione del terreno.**

II – esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane: vengono modificati i **criteri per determinare l'esenzione prevista a favore dei terreni ubicati in aree collinari e montane.** Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, ora l'agevolazione si applica secondo i criteri determinati dalla **circolare ministeriale n. 9 del 14.06.1993**. Si segnala, al riguardo, che qualora nella circolare non siano presenti annotazioni con riferimento al comune, l'esenzione si applica per tutto il suo territorio. Qualora invece sia parzialmente delimitato, si dovrà aver cura di verificare se l'esenzione sia applicabile o meno al caso concreto.

III – altri terreni esenti: viene stabilito che **sono esenti dal prelievo i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori individuati nell'allegato A della legge n. 448/2001**, oltre ai

terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

IV – cooperative edilizie: viene stabilito che **l'IMU non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari anche non residenti (comprese pertinenze).**

V – esclusione imbullonati: viene prevista **l'esclusione nella determinazione della rendita dei macchinari e degli impianti (c.d. imbullonati) per i fabbricati iscritti nelle categorie D ed E.** L'esclusione **retroagisce al 01.01 nel caso in cui la variazione sia stata presentata entro il 15.06.2016.** Rispetto a tali immobili, in generale, la legge di stabilità stabilisce che a decorrere dal 01.01.2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

L'imposizione Fiscale sugli immobili nel 2016		
Tipologia di Immobile	Imu	Tasi
Abitazione Principale	sempre esenti tranne immobili accatastati in A/1, A/8 e A/9 i quali pagano l'Imu con aliquota ricompresa tra il 4 ed il 6 per mille (con detrazione di 200 euro) e la Tasi	
Sono Assimilati ex lege all'Abitazione Principale e quindi non pagano nè Imu nè Tasi: 1) abitazioni dei pensionati residenti all'estero; 2) abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci; 3) alloggi sociali; 4) ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione; 5) l'immobile dei militari; 6) se previsto dal regolamento comunale, le abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. A questi casi si aggiunge quello delle abitazioni di proprietà delle coop edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non hanno la residenza anagrafica.		
Altre Abitazioni	Soggette ai due tributi sulla base dell'Aliquota stabilita dal Comune per ciascuna imposta	
Per le abitazioni principali degli utilizzatori resta però dovuta la quota TASI a carico del possessore , nella misura stabilita dal Comune nel 2015 (nel silenzio dell'ente 90%)		
Agevolazioni Per gli immobili diversi dall'abitazione principale		
Immobili Affittati a Canone Concordato	Dal 2016 l'Imu e la Tasi, determinate applicando l'aliquota deliberata dal Comune, sono dovute nella misura del 75 per cento .	
Immobili Concessi in Comodato ai parenti in linea retta entro 1° grado	Dal 2016 la base imponibile dell'Imu e della Tasi, determinate applicando l'aliquota deliberata dal Comune, è ridotta nella misura del 50 per cento .	

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti